

SOTTOMISURA 16.9

**Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale,
di agricoltura per la comunità e di educazione ambientale e alimentare**

La sottomisura prevede il sostegno ai progetti promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati, nei quali il primo assume la funzione di capofila, riguardanti l'agricoltura sociale. Le attività previste si realizzano all'interno dell'azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico; l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati, ecc.; attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

Beneficiari

Partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona, aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.

Importi e aliquote di sostegno

L'operazione è sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA**

**AREA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E
STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE**

TESTO LEGALE

Sottomisura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede il sostegno ai progetti promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati, nei quali il primo assume la funzione di capofila, riguardanti l'agricoltura sociale. Le attività previste si realizzano all'interno dell'azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreative, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

Tipo di sostegno

Sovvenzioni. Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

Collegamenti con altre normative

- Regolamento generale di esenzione
- Regolamento (UE) n.800/08; Orientamenti Aiuti di Stato.

Beneficiari

Partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona, aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

Il progetto di cooperazione prevede la possibilità di attivazione delle seguenti misure 6.2.1" Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali, 6.3.1, "Aiuti all'avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende", 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole", 7.4.1 "Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali della popolazione rurale", 7.7.1 "Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti".

Nel caso in cui il Piano preveda anche l'attivazione delle altre Misure per la realizzazione, i costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto. E' obbligatoria la presenza di almeno un'impresa agricola. Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- mancanza sul medesimo territorio di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti;
- incremento percentuale dei servizi in riferimento alla potenzialità dell'utenza;
- numero di persone assistite;
- collocazione territoriale;
- competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione è sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- **CP 3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- **CP 6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;
- **CP 8** I beneficiari non rispettano gli impegni;
- **CP 10** Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- **CP 11** Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- **CP 14** Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompenrazione.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **APC 2** Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- **APC 3** Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici;
- **APC 6** Metodo basato sui costi semplificati;
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- **APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompenrazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali.